



Simonetta La Grutta  
Commercialista - Gruppo di studio Eutekne

# Il nuovo regime IVA dei voucher: buoni monouso e buoni multiuso

## > Base giuridica UE

Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio del 27.6.2016 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni.

Introduce gli articoli:

- *30-bis* – definizione di buoni;
- *30-ter* – trasferimento dei buoni;
- *73-bis* – base imponibile delle operazioni effettuate a fronte di buono multiuso.

Entro il 31.12.2022 La Commissione UE presenta al Parlamento UE e al Consiglio UE, in base alle informazioni ricevute dagli Stati membri, una relazione:

- Di valutazione dell'applicazione delle nuove norme.
- Di proposta di eventuali modifiche.

## > Finalità

Secondo considerando della direttiva 2016/1065:

- Garantire un trattamento uniforme e certo.
- Assicurare la coerenza con i principi di una imposta sui consumi proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi.
- Evitare incoerenze, distorsioni della concorrenza, fenomeni di doppia imposizione o non imposizione.
- Ridurre il rischio di elusione fiscale.

## > Norme nazionali

D.Lgs. 29.11.2018 n. 141 (G.U.SG 28.12.2018 n. 300)

Entrata in vigore: 29.12.2018

Efficacia: buoni emessi successivamente al 31.12.2018

Introduce nel DPR 633/72

- art. 6-*bis* - Definizione di buono-corrispettivo;
- art. 6-*ter* - Definizione di buono-corrispettivo monouso;
- art. 6-*quater* - Definizione di buono-corrispettivo multiuso;
- art. 13 co. 5-*bis* - Base imponibile del buono-corrispettivo multiuso.

## > Definizione di buono-corrispettivo - Art 6-bis

- Uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo totale o parziale.
- A fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.
- Che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione:
  - i beni da cedere o;
  - i servizi da prestare;
  - le identità dei potenziali cedenti o prestatori;
  - le condizioni generali di utilizzo.

Può presentarsi in forma fisica o elettronica.

## > Definizione di buono-corrispettivo

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della nuova disciplina:

- Gli strumenti di pagamento, poiché non includono il diritto a ricevere un bene o un servizio, ma si limitano ad effettuare il pagamento.
- I buoni sconto.
- I titoli di trasporto.
- I biglietti di ingresso a cinema e musei.
- I francobolli e i titoli similari.
- I “buoni pasto”.
- Le ricariche telefoniche di cui all'art. 74 del DPR 633/72.

## > Buoni pasto

La Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo afferma l'esclusione dei buoni pasto dalla disciplina dettata per i *voucher*: tali buoni “continuano ad essere assoggettati alla disciplina IVA prevista per le prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali”.

diretto

IVA

## > Buono-corrispettivo monouso - Art 6-ter

- È un buono di cui al momento dell'emissione è nota la disciplina applicabile ai fini IVA alla cessione di beni o alla prestazione di servizi a cui da diritto.
- (Emissione e) trasferimento precedente l'utilizzo costituisce effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi a cui da diritto.
- L'utilizzo non costituisce effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi cui da diritto.
- La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui da diritto il buono è rilevante ai fini IVA se effettuata da un soggetto diverso dall'emittente il buono. In tal caso, si considera effettuata nei confronti del soggetto emittente il buono.

## > Buono-corrispettivo multiuso - Art 6-quater

- È un buono di cui al momento dell'emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini IVA alla cessione di beni o alla prestazione di servizi a cui da diritto.
- (Emissione e) trasferimento precedente l'utilizzo non costituisce effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi a cui da diritto.
- L'utilizzo costituisce effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi cui da diritto.
- I “servizi di distribuzione” dei buoni multiuso hanno autonoma dignità IVA.

## > Base imponibile buono-corrispettivo multiuso - Art. 13 co. 5-bis

È costituita:

- a) dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo;
- b) in assenza del dato sub a) dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati;
- c) se il buono-corrispettivo multiuso è usato solo parzialmente, la base imponibile è pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo.

La base imponibile, comprensiva dell'imposta, dei servizi di distribuzione e simili, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, è costituito dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l'importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.

## > Buono-corrispettivo multiuso - Art. 6-*quater*

Momento di effettuazione dell'operazione:

- per le cessioni di beni: all'atto della consegna o spedizione dei beni mobili (salvo non avvenga prima il pagamento del corrispettivo);
- all'atto del pagamento del corrispettivo.

L'accettazione del buono equivale al pagamento (totale o parziale) del corrispettivo.

In caso di mancato utilizzo durante il periodo di validità del buono, il corrispettivo è conservato dal fornitore, senza che si dia luogo ad imposizione IVA.

Lo stesso principio vale, in caso di parziale utilizzo, per la parte di buono non utilizzata.